

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.s. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,
presso l'avvocato ..., rappresentato e difeso dall'avvocato,
giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO,
R.I., F.S.;
- intimati -
Nonchè da:
R.I., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato ... giusta procura
a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO,
F.
S., C.S.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 112/2010 della CORTE D'APPELLO di
TRENTO,
depositata il 12/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 20/04/2012 dal Consigliere Dott. **MASSIMO DOGLIOTTI**;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MARCO POLO FERRARI, con
delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
principale, rigetto dell'incidentale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale,
l'Avvocato con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso principale, accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale per i Minorenni di Trento, con sentenza in data 15 dicembre 2009, dichiarava l'adottabilità di C.N., confermando il suo affidamento al Servizio sociale del Comune e il collocamento presso un centro per l'infanzia.

Proponevano impugnazione, con separati ricorsi, la madre R. I. e il padre, C.S.. Si costituiva il tutore provvisorio della minore, chiedendo il rigetto degli appelli.

La Corte d'Appello di Trento, con sentenza in data 25 marzo - 12 aprile 2010, rigettava gli appelli.

Ricorrono per cassazione, separatamente, il padre e la madre della minore.

Non si costituiscono altre parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il C. lamenta violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, art. 7 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, art. 6 della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, in assenza dell'abbandono.

Con il secondo, violazione dell'art. 8 predetta legge, nonchè vizio di motivazione in ordine al concetto di forza maggiore.

Con il terzo, violazione degli artt. 1, 8 e 12 predetta legge, nonché vizio di motivazione, in ordine allo stato di indigenza della famiglia C..

Con il quarto, violazione degli artt. 8, 12 e 17 predetta legge, nonché vizio di motivazione, sulle istanze istruttorie proposte.

Con il primo motivo di ricorso, la R. lamenta violazione dell'art. 30 Cost., L. n. 184 del 1983, art. 4 nonché vizio di motivazione in ordine al diritto della minore a crescere nella sua famiglia, all'emissione di un affidamento giudiziale temporaneo o all'assunzione di informazioni.

Con il secondo, violazione dell'art. 8 predetta legge, nonché vizio di motivazione sui presupposti dell'adottabilità, sulla nozione di forza maggiore, nonché sulla valutazione di attività istruttorie.

Con il terzo, vizio di motivazione sul pregiudizio subito dalla minore e sulla mancata valutazione delle relazioni dei Servizi.

I ricorsi possono trattarsi congiuntamente, affrontando problematiche analoghe.

Quanto alla L. n. 184 del 1983, art. 1 il significato dell'enunciazione che apre la L. n. 184, anche alla luce dei commi successivi dell'art. 1 (per cui sono disposti a favore della famiglia interventi di sostegno ed aiuto, al fine di prevenire situazioni di abbandono) è ben diverso da quanto ipotizzano i ricorrenti: il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine finché ciò sia possibile, ed è pertanto necessario individuare tutti gli strumenti di aiuto e sostegno ad esso, seguendo del resto le indicazioni dell'art. 31 Cost., perché essa possa assolvere ai suoi compiti educativi; ma quando questo programma non ottenga l'effetto sperato, si farà luogo all'adozione, sciogliendo ogni legame con la famiglia di origine. Quanto ai presupposti dell'abbandono, e all'asserita violazione dell'art. 8, i ricorrenti, lamentando violazione di legge, finiscono per proporre profili e valutazioni di fatto, in contrasto con quanto indicato nella sentenza impugnata, sorretta da motivazione adeguata e non illogica.

Il Giudice a quo evidenzia, da un lato, un grave disturbo psicopatologico della madre, che impedisce la possibilità di accudimento della figlia minore, dall'altro, un totale disinteresse del padre.

Tanto la R. che il C., sostengono la sussistenza di una forza maggiore che, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8 potrebbe escludere lo stato d'abbandono.

Forza maggiore è, tradizionalmente, nozione penalistica, ma anche civilistica, riferibile soprattutto alla materia delle obbligazioni.

Si parla di vis cui resistit non potest, di casus non culpa: di un ostacolo esterno, posto dalla natura, dall'ambiente, da un terzo che si impone alla volontà dell'individuo. Il legislatore del 1983, innovando alla disciplina originaria del 1967, precisò, alla luce del preminente interesse del minore, che la forza maggiore, per essere rilevante, doveva avere il carattere della transitorietà, pur presentandosi sempre come un evento che si impone alla volontà del soggetto. E la transitorietà va necessariamente correlata al tempo di sviluppo compiuto ed armonico del minore.

Chiarisce il Giudice a quo con motivazione congrua, che lo stato di malattia mentale della madre, come hanno evidenziato i Servizi - Sociali e la C.T.U. espletata, non è temporaneo, essendo prevedibili terapie di assai lunga durata e dall'esito del tutto incerto. Quanto al C., se la forza maggiore poteva operare per il periodo in cui egli e la sua famiglia erano

sottoposti a programma di protezione, senza possibilità di contatti esterni, essendo il padre di lui collaboratore di giustizia, tuttavia - come chiarisce la sentenza impugnata - anche dopo la fine del predetto programma, il C. non manifestò alcun interesse per la figlia, non la visitò, non si presentò alle ripetute convocazioni del C.T.U..

Afferma il ricorrente che, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 1 le condizioni di indigenza non possono essere di ostacolo al diritto del minore alla propria famiglia. Sull'enunciazione si può in astratto consentire, ma il Giudice a quo precisa, come si diceva, che il padre è rimasto totalmente assente, senza fare visite e neppure telefonate alla minore. Nè si potrebbe imputare tale assenza allo scarso reddito del C. (un importo di circa Euro 1.000,00 mensili per un lavoro di operaio, con difficoltà di ottenere permessi e ferie, come egli ha dichiarato), ciò che non avrebbe potuto impedire all'odierno ricorrente di recarsi, ancorchè raramente in altra città per visitare la figlia.

Quanto all'incidenza dell'abbandono sullo sviluppo psicofisico del minore, va osservato che talora essa è del tutto evidente: guasti gravi e forse irreversibili (ritardi nella crescita, malattie, salute cagionevole, disadattamento, difficoltà di apprendimento e di socializzazione), sono già presenti nella persona del fanciullo. Ma non si deve certo attendere che questi guasti compaiano per provvedere: è ovviamente sufficiente una prognosi circa la possibilità (o la probabilità) che essi sopravvengano o che (più in generale) lo sviluppo del fanciullo si realizzi in modo del tutto insufficiente e disarmonico; spesso non vi è tempo da perdere, non si possono ammettere programmi, esperimenti o scommesse, che hanno per posta il suo destino e la sua crescita. Il grave stato patologico non temporaneo della madre e il profondo disinteresse del padre richiedono un intervento drastico e definitivo per ovviare all'abbandono, senza attendere, stante anche la tenera età della minore che la mancanza di accudimento riscontrata conduca a guasti irreversibili della personalità del minore.

Di fronte ad una situazione così evidente e certa, correttamente il Giudice a quo non ha accolto ulteriori istanze istruttorie. Vanno dunque rigettati, in quanto infondati, i motivi dei ricorsi proposti.

Conclusivamente, vanno rigettati i ricorsi. Nulla sulle spese, non essendosi costituite le altre parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012